

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 15 marzo 2012

che modifica le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

(2012/165/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ⁽¹⁾, (di seguito «l'accordo»), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo per quanto concerne le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati ⁽²⁾, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo, sono stati fissati prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.
- (2) Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.
- (3) È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

- a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
- b) la tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° aprile 2012.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per il Comitato misto

Il presidente

Jacques DE WATTEVILLE

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag.189.

⁽²⁾ GU L 23 del 26.1.2005, pag.19.

ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi di riferimento interni dell'UE e della Svizzera

Agricoltura Materia prima	Prezzo di riferimento interno della Svizzera	Prezzo di riferimento interno dell'UE	Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera — Differenza prezzo di riferimento Svizzera/UE	Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE — Differenza prezzo di riferimento Svizzera/UE
	CHF per 100 kg netti	CHF per 100 kg netti	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	49,25	25,50	23,75	0,00
Frumento (grano) duro	—	—	1,20	0,00
Segala	40,25	28,95	11,30	0,00
Orzo	—	—	—	—
Granturco	—	—	—	—
Farina di frumento tenero	98,30	48,75	49,55	0,00
Latte intero in polvere	616,00	366,75	249,25	0,00
Latte scremato in polvere	430,40	285,75	144,65	0,00
Burro	1 090,10	485,55	604,55	0,00
Zucchero bianco	—	—	—	—
Uova	—	—	38,00	0,00
Patate fresche	41,75	17,00	24,75	0,00
Grasso vegetale	—	—	170,00	0,00»

ALLEGATO II

«TABELLA IV

b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	20,00	0,00
Frumento (grano) duro	1,00	0,00
Segala	10,00	0,00
Orzo	—	—
Granturco	—	—
Farina di frumento tenero	42,00	0,00
Latte intero in polvere	212,00	0,00
Latte scremato in polvere	123,00	0,00
Burro	514,00	0,00
Zucchero bianco	—	—
Uova	32,00	0,00
Patate fresche	21,00	0,00
Grasso vegetale	145,00	0,00»